

DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2026
226/2026/R/EEL

CONFERMA DELLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 91/2026/R/EEL, RECANTE MODIFICHE URGENTI AL TIPPI E AL TISIND, AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2026, N. 21. MODIFICHE AL TIPPI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1392^a riunione del 25 giugno 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 10 aprile 2026, n. 49, di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217/17;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49 (di seguito: decreto-legge 21/26);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- il vigente Codice di rete Tipo per il servizio di Trasporto dell'Energia elettrica (di seguito: CTTE) approvato con la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2017, 297/2017/A recante “Approvazione del Regolamento di amministrazione e contabilità della Cassa per i servizi energetici e ambientali”;
- il vigente “Testo integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale” (di seguito: TISIND), approvato con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 593/2017/R/com;
- il vigente “Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di Misura Elettrica approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel;
- il vigente “Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (di seguito: TIPPI)”, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com (di seguito: deliberazione 618/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2026, 59/2026/R/com (di seguito: deliberazione 59/2026/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2026, 91/2026/R/eel (di seguito: deliberazione 91/2026/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2026, 98/2026/R/eel (di seguito: deliberazione 98/2026/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2 del decreto-legge 21/26 prevede misure urgenti per la riduzione della componente *Asos* delle bollette elettriche e il sostegno alle utenze non domestiche; in particolare, prevede, tra l’altro, quanto segue:
 - *“Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con propria deliberazione adegua, a decorrere dalle fatturazioni effettuate nel mese di marzo 2026 da parte delle imprese esercenti il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, le tempistiche di versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), da parte delle medesime imprese, del gettito delle componenti tariffarie *Asos* e *ARIM*, di cui all’articolo 5.1 dell’Allegato A alla Delibera 618/2023/R/com e s.m.i., allineandole alle tempistiche di versamento delle medesime componenti previste per gli esercenti l’attività di vendita dell’energia elettrica”;* (cfr comma 7);
 - *“L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propria deliberazione determina le modalità con cui riconoscere il beneficio derivante dall’attuazione dei commi 1, 4 e 7 del presente articolo, in modo tale da ridurre la componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (*Asos*) applicata all’energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative all’illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze domestiche in media, alta e altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all’articolo 29 del*

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ad esclusione delle utenze che sono iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 (cfr comma 8);

- l'articolo 3, del medesimo prevede che: *“Le risorse derivanti dal comma 1, valutate in 431,5 milioni di euro nell’anno 2026, 501,1 milioni di euro nell’anno 2027 e 68,4 milioni di euro nell’anno 2028 sono destinate alla riduzione della componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all’energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative all’illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all’articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ad esclusione delle utenze che sono iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169”.*

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 91/2026/R/eel l’Autorità ha dato attuazione alle disposizioni legislative di cui ai precedenti punti, prevenendo in particolare:
 - di allineare le tempistiche di versamento, da parte delle imprese distributrici dell’energia elettrica alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), come regolate dai commi 5.1 e 5.2 del TIPPI, alle tempistiche di versamento delle medesime componenti da parte degli utenti del trasporto, come attualmente regolate dai par. 5.2 e 5.4 del CTTE;
 - che tale allineamento si applichi a partire dal gettito delle componenti tariffarie *ASOS* e *ARIM* relativo alle fatture dalle imprese distributrici ai propri utenti, da emettere dal mese di marzo 2026, come previsto dall’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 21/26;
 - di fissare una sola scadenza mensile per il versamento delle componenti tariffarie *ASOS* e *ARIM* da parte delle imprese distributrici a CSEA, come peraltro attualmente previsto dal TIPPI, anticipando, però, tale scadenza al giorno 20 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione (quindi il giorno 20 del mese $m+2$ rispetto al mese cui si riferiscono i consumi di energia);
 - di abrogare il regime di deroga al versamento della componente *ASOS*, di cui ai commi 12.9 e 12.10 del TIPPI vigente;
 - di adeguare alla riforma delle tempistiche di esazione delle componenti *ASOS* e *ARIM*, voluta dal decreto-legge 21/26, anche le modalità di esazione delle

- componenti tariffarie UC3 e UC6, nonché, nelle more della riforma della disciplina del sistema indennitario di cui alla deliberazione 59/2026/R/com, dei corrispettivi C^{MOR} di cui al comma 11.1 lettera a) del TISIND;
- di introdurre un nuovo elemento della componente tariffaria A_{SOS} al fine di applicare i benefici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 21/26, rimandando a successivo provvedimento la definizione delle modalità di distribuzione dei benefici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 21/26 tra le tipologie di clienti beneficiari;
 - le misure di cui alla deliberazione 91/2026/R/eel sono state adottate senza preventiva consultazione, in quanto i tempi necessari per una consultazione non risultavano compatibili con le strette scadenze previste dall'articolo 2, comma 7 del decreto-legge 21/26;
 - è stato, tuttavia, riconosciuto ai soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, la facoltà di presentare, entro il 22 aprile 2026, loro eventuali osservazioni e proposte motivate sulle previsioni adottate;
 - con la successiva deliberazione 98/2026/R/com, l'Autorità ha applicato la riduzione delle aliquote della componente tariffaria A_{SOS} per le utenze beneficiarie come previste all'articolo 2, comma 8 e articolo 3 comma 3 del decreto-legge 21/26 in relazione ai benefici di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 del medesimo decreto al momento quantificabili;
 - in particolare, in relazione alla riduzione delle aliquote della componente A_{SOS} di cui al precedente punto, il beneficio, ovvero l'ammontare di risorse finanziarie disponibili per detta riduzione ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 21/26 è stato assunto pari all'anticipo (rispetto alle tempistiche previgenti) di una intera quota mensile del gettito delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} .

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in esito alla facoltà concessa ai soggetti interessati di presentare eventuali osservazioni e proposte motivate sulle previsioni adottate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, sono pervenute 4 osservazioni, 3 da imprese distributrici e 1 da un'associazione rappresentativa degli stessi;
- in sintesi, nel condividere la ratio dell'intervento, sono stati segnalati i seguenti punti di attenzione:
 - un'impresa distributtrice propone di anticipare la liquidazione da parte di CSEA degli ammontari relativi al *bonus* sociale al fine di evitare disavanzi finanziari per le imprese distributrici;
 - una associazione rappresentativa delle imprese distributrici rinnova la proposta di prevedere due tempistiche di versamento differenziate armonizzando le scadenze con le disposizioni del TIME e del Codice di rete

tipo in quanto la normativa primaria non prevede anticipazioni da parte delle imprese distributrici;

- un’impresa distributtrice suggerisce di introdurre un meccanismo di acconto/conguaglio con il versamento a CSEA di un importo predeterminato come acconto sulla base di dati storici da regolare poi con un conguaglio; in questo modo, a detta della stessa, si migliorerebbe l’operatività del processo riducendo l’impatto finanziario;
- tutti i rispondenti ritengono opportuno mantenere come opzione facoltativa il regime di deroga al versamento della componente A_{SOS} - di cui ai commi 12.9 e 12.10 del TIPPI - che permette il posticipo del pagamento al fine di garantire flessibilità finanziaria alle imprese distributrici, prevenire tensioni di liquidità, rispettare le esigenze di investimento e di comunicazione finanziaria anche considerando le difficoltà macroeconomiche e gli eventuali ritardi nei pagamenti degli utenti del trasporto; inoltre, a detta dei rispondenti, la deroga allora prevista era utile, anche perché comportava ammontari per interessi di dilazione versati a favore di CSEA;
- due imprese distributrici e un’associazione rappresentativa delle stesse propongono di valutare strumenti alternativi per il pagamento degli importi dell’ A_{SOS} come il *reverse factoring*, già adottato dal GSE, al fine di facilitare i pagamenti ai distributori tramite cessione del credito;
- tutti i rispondenti, infine, manifestano la necessità di semplificare le dichiarazioni e i controlli richiesti da CSEA, che risultano troppo complessi e stringenti rispetto alle tempistiche, proponendo upload massivi nonché di limitare la profondità storica dei dati caricati, e infine di semplificare i controlli sugli scostamenti; inoltre richiedono di consentire - per i pagamenti a CSEA - non solo il sistema PagoPA ma anche i bonifici.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- sono attualmente in corso interlocuzioni tra gli uffici dell’Autorità e CSEA volte, ove possibile, ad adeguare le disposizioni operative per l’introduzione di semplificazioni per le dichiarazioni previste nonché per il versamento degli oneri.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- sono stati rinvenuti alcuni errori materiali nel TIPPI.

RITENUTO:

- necessario confermare tutte le disposizioni di cui alla deliberazione 91/2026/R/eel;
- di non dar seguito:
 - alla richiesta di anticipare la liquidazione da parte di CSEA alle imprese distributrici degli ammontari relativi al bonus sociale in quanto una tale

- misura è incompatibile con i tempi tecnici della stessa CSEA per l'espletamento dei necessari controlli;
- alla rinnovata richiesta di suddividere i versamenti in concomitanza con la doppia scadenza prevista dal CTTE, per ragioni di semplificazione e economicità dell'azione amministrativa e per contro di eventuale ridottissima esposizione del distributore - peraltro già presidiata da vigenti meccanismi di reintegro - così come ampiamente rappresentato nella deliberazione 91/2026/R/eel;
 - di non accogliere la richiesta di reintrodurre il regime di deroga all'esazione della componente A_{SOS} , di cui ai commi 12.9 e 12.10 del TIPPI; tale regime, infatti, che consentiva all'impresa distributrice di versare con ritardo d'un ulteriore mese, risulta incompatibile con il riallineamento delle tempistiche disposto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 21/26; esso soprattutto frustra la *ratio* d'un tale riallineamento, che è quella di raccogliere, per il primo anno d'applicazione, un maggior gettito della componente A_{SOS} da impiegare per le finalità di cui al successivo comma 8 del medesimo articolo 2 del DL Bollette;
 - necessario correggere alcuni errori materiali rinvenuti sul TIPPI

DELIBERA

1. di confermare la deliberazione 91/2026/R/eel per le ragioni di cui in motivazione prevedendo al contempo, le seguenti modifiche al TIPPI:
 - al comma 6.1 del TIPPI le parole “delle medesime componenti” sono sostituite dalle parole “della medesima componente”;
 - al comma 7.1 del TIPPI le parole “delle medesime componenti” sono sostituite dalle parole “della medesima componente”
 - al comma 35.5 le parole “34.4bis” sono sostituite dalle parole “35.4bis”.
2. di pubblicare la presente deliberazione e il TIPPI, come risultante dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua